

L'amministrazione comunale ha notificato l'8 gennaio al socio privato l'impugnazione del lodo

Nuovenergie, il Comune di Rho impugna il lodo arbitrale sulla «violazione dei patti»

RHO (cjc) L'Amministrazione comunale di Rho impugna il lodo arbitrale su Nuovenergie.

Il 24 aprile 2024 il Collegio Arbitrale ha depositato presso la Camera Arbitrale di Milano il lodo arbitrale promosso da Canarbino Spa, socio privato di Nuovenergie Spa, nei confronti delle Amministrazioni comunali di Rho, Settimo Milanese e Pero per la violazione dei patti parasociali in merito ai punti di seguito elencati. Il primo punto riguarda il contratto di approvvigionamento per l'energia elettrica per l'anno 2022. Il Collegio Arbitrale ha riconosciuto che "si è verificata da parte dei Soci Pubblici la violazione dell'obbligo di collaborazione tra loro e Canarbino in relazione all'acquisto di energia elettrica". Il secondo punto è inerente al contratto di approvvigionamento del gas per l'anno termico 2022 - 2023. Secondo il Collegio Arbitrale sarebbe stata accertata la "violazione dell'art. 5.2 e 8.8 del patto parasociale" da parte dei tre enti pubblici. Il terzo punto riguarda il diritto di prelazione vantato da Canarbino nell'ipotesi di cessione di una quota societaria da

.....

parte dei soci pubblici. Il Collegio Arbitrale ha sancito che è "da escludere che per il solo fatto di costituzione del pegno si sia verificata la violazione del diritto di prelazione previsto dall'art. 4 del Patto".

Quanto alle violazioni del patto parasociale successivamente all'instaurazione dell'Arbitrato, il Collegio Arbitrale riteneva di escludere

.....

che "i fatti di cui si duole Canarbino, verificatisi dopo l'instaurazione dell'arbitrato, integrino autonomi inadempimenti degli obblighi contemplati agli artt. 5 e 8.8".

Il Collegio Arbitrale ha proceduto alla definizione della penale prevista per la violazione del patto parasociale in relazione alla quota di partecipazione della società de-

tenuta da ciascun Comune. Al pronunciamento corrispondono penali ai Comuni soci che per il Comune di Rho ammontavano a 250.000 euro, oltre le spese legali, su una richiesta originaria di 300.000 euro.

L'Amministrazione comunale di Rho ha dichiarato, il 17 maggio, di

ritenere ingiusti i contenuti della sentenza e la quantificazione della penale e di provvedere al pagamento della penale riservandosi un'eventuale impugnazione del lodo davanti alla Corte d'Appello. In seguito a questi passaggi si è avviato un confronto tra le parti coinvolte. Il 30 luglio 2024 la società Canarbino S.p.A. ha comunicato di avere accolto la richiesta avanzata dai Comuni e prorogato al 15 settembre 2024 il termine per la conclusione del tavolo di confronto. «In seguito a questo passaggio - fa sapere l'amministrazione comunale rhodense - , il 4 ottobre Canarbino Spa ha - usiamo le sue parole - "preso atto dell'impossibilità di trovare un accordo ragionevole in merito al fattivo riconoscimento del nostro ruolo di socio industriale". Dunque, ha richiesto ai Comuni (soci pubblici)

il pagamento integrale degli importi disposti nel Lodo Arbitrale.

In nome e per conto della società Canarbino Spa, al Comune di Rho, come a quelli di Pero e di Settimo Milanese, l'avvocato Umberto Tombari ha inviato la Relazione di notifica del Lodo Arbitrale n. 823 - prot. n. A-823-28, sottoscritto il 23 aprile 2024. Il Comune di Rho ha versato a Canarbino Spa il 18 ottobre scorso 250.000 euro, corrispondenti alla penale inflitta, oltre a 25.497,87 euro per rifondere le spese di arbitrato. In seguito, preso atto dell'opportunità di ricorrere avverso il Lodo Arbitrale n. 823 prot. a-823-28 emesso dal Tribunale Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano il 24 aprile 2024, il Comune di Rho ha deciso di procedere all'impugnativa del lodo arbitrale. L'impugnativa è stata notificata a Canarbino Spa in data 8 gennaio 2025. Come già precisato in maggio, l'Amministrazione comunale di Rho ribadisce che la propria azione è sempre stata volta a preservare il valore della propria partecipazione in Nuovenergie Spa e a mantenere la governance pubblica della società.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato





Proseguono le diatribe fra socio pubblico e privato

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato